

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1850

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza
pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi,
fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

Presentato il 14 maggio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle

partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

1. Scopo e origini della Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di

sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, (di seguito denominata « Convenzione »), aperta alla firma delle Parti il 3 luglio 2016 presso lo *Stade de France* di Saint-Denis (Parigi), ha come scopo quello di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi.

In Europa lo sport – il calcio in particolare – è la principale attività organizzata su base non governativa. In virtù delle sue caratteristiche e della sua portata mediatica, esso attrae un enorme numero di appassionati e interessi di vario tipo. D'altro canto, in occasione di manifestazioni sportive, violenza e disordini, come altri comportamenti deprecabili, sono frequenti e ne rovinano il clima e gli intenti. Nel 1985, a seguito di una raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e sulla scia della tragedia avvenuta nello stadio Heysel, è stata elaborata la Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare le partite di calcio, di seguito denominata « Convenzione n. 120 », entrata in vigore nel novembre 1985 e finora ratificata da 42 Stati. Quest'ultima si concentra sulla prevenzione e sulla dissuasione dei comportamenti negativi, in particolare violenti, all'interno o nelle vicinanze degli stadi.

Nell'ultimo decennio, tuttavia, è divenuto evidente come la Convenzione n. 120 non risponda più alle esigenze di contrasto del fenomeno della violenza connessa con il gioco del calcio e necessari di un aggiornamento. In generale, infatti, la Convenzione n. 120 confligge con le più recenti raccomandazioni e prassi instauratesi nel settore.

È altresì necessario tenere conto dei cambiamenti sociali legati allo sport, fra cui la trasmissione delle partite di calcio in luoghi pubblici distanti dagli stadi e gli

spostamenti, sempre più numerosi, dei tifosi per assistere alle partite delle proprie squadre. Invece, la Convenzione n. 120 considera la violenza dei tifosi come fattore isolato da altri fattori, come la sicurezza dell'ambiente e l'assistenza.

Per tutti questi motivi, in occasione della dodicesima Conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d'Europa svoltasi a Belgrado nel marzo 2012, è stato concordato di avviare uno studio volto a rivedere la Convenzione n. 120. Nel dicembre 2013 il Comitato dei Ministri ha deciso di aggiornare la Convenzione e ha incaricato a tale fine la Commissione permanente, che ha predisposto un nuovo testo, approvato dagli Stati membri nel dicembre 2014.

2. *Caratteristiche generali della Convenzione.*

Il testo della Convenzione è stato predisposto da un Comitato di esperti, cui hanno preso parte rappresentanti della FIFA e della UEFA, dell'Associazione leghe calcio professionistiche europee, dell'Interpol e dell'Unione europea. Per la Parte italiana hanno partecipato ai negoziati i delegati del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e quelli del Ministero dell'interno.

La Convenzione adotta principi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale. Tali principi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre « pilastri » della sicurezza fisica (*safety*), della sicurezza pubblica (*security*) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo. Il contenuto della Convenzione riflette l'ampia esperienza europea, che riconosce come il concentrarsi sui soli rischi legati all'ordine pubblico non fornisca un approccio efficace per la riduzione dei rischi complessivi nell'ambito delle manifestazioni sportive.

Con la Convenzione, gli Stati firmatari si impegnano a:

incoraggiare gli enti pubblici e gli operatori privati (rispettivamente, enti locali e organi di polizia, squadre di calcio, federazioni sportive nazionali e sostenitori) a collaborare in occasione della preparazione e dello svolgimento delle partite di calcio;

garantire che gli stadi siano conformi a quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali in materia, ai fini di una gestione efficace e sicura dei flussi dei partecipanti agli eventi sportivi;

redigere, provare e perfezionare i piani di emergenza nel corso di regolari esercitazioni congiunte;

garantire che gli spettatori si sentano benvenuti e ben trattati nel corso degli eventi sportivi;

rendere gli stadi più accessibili ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, migliorando anche i servizi sanitari e i punti di ristoro.

La Convenzione promuove una serie di misure volte a prevenire e a punire gli atti di violenza e le intemperanze degli spettatori, mediante divieti di accesso negli stadi, procedure sanzionatorie nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza del trasgressore ovvero restrizioni ai viaggi all'estero per eventi calcistici. Con l'adesione alla Convenzione gli Stati si impegnano a intensificare la cooperazione internazionale di polizia mediante la designazione di un punto nazionale d'informazione sul calcio all'interno delle Forze di polizia, per facilitare lo scambio di informazioni e dati personali in occasione delle partite di calcio di rilievo internazionale.

Piuttosto che essere indebitamente prescrittiva, la Convenzione riflette la necessità che gli Stati adottino e applichino i suoi principi alla luce della propria legislazione nazionale e delle proprie specifiche caratteristiche e tradizioni. È importante considerare che il contenuto della Convenzione non interferisce con il principio dell'auto-

nomia dello sport, il quale, del resto, è stato definito e riconosciuto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con una raccomandazione del 2011.

3. Disposizioni della Convenzione.

La Convenzione è composta da un preambolo e da ventidue articoli.

Il preambolo riporta le varie considerazioni che hanno portato alla redazione della Convenzione, tra cui la legittima aspettativa degli individui ad assistere agli eventi sportivi in un ambiente sicuro, il bisogno di promuovere la cooperazione dei vari soggetti coinvolti nell'organizzazione di eventi sportivi e la necessità di rispettare i valori principali del Consiglio d'Europa, come la coesione sociale, la tolleranza e la lotta alla discriminazione. Vengono inoltre riconosciute sia l'importanza di coinvolgere la pluralità dei soggetti interessati nell'applicazione dell'approccio integrato sia la varietà di circostanze costituzionali, culturali e storiche degli Stati, che possono dunque applicare la Convenzione adattandola alla luce della rispettiva legislazione nazionale e delle circostanze contingenti. Inoltre, è ribadita la necessità che la Convenzione sia applicata in coerenza con gli obblighi nazionali e internazionali, in particolare rispetto alla tutela della riservatezza personale, ai diritti umani e alla rieducazione dei condannati, senza contravvenire al principio dell'autonomia dello sport. Infine, il preambolo ricorda che la Convenzione, mirante a sostituire la Convenzione n. 120, riflette il continuo desiderio del Consiglio d'Europa di rendere più sicure le manifestazioni sportive, sviluppando un nuovo approccio alla luce dell'esperienza europea e delle buone prassi elaborate negli ultimi decenni.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione. Essa si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le Parti possono comunque applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (ad esempio le competizioni scolastiche o

non agonistiche) qualora ritenuto opportuno. L'articolo 2 enuncia lo scopo della Convenzione: fornire un ambiente sicuro e accogliente alle partite di calcio e ad altri eventi sportivi. A questo fine, le Parti adottano un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza e basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, diffondendone la consapevolezza tra gli enti interessati. L'articolo 3 fornisce alcune definizioni, tra cui in particolare si segnalano:

« misure di sicurezza fisica », relative alla sicurezza fisica degli individui, con riguardo alla loro salute e al loro benessere;

« misure di sicurezza pubblica », connesse all'ordine pubblico e volte a contrastare la violenza all'interno e fuori degli stadi tramite la prevenzione, la deterrenza e la sanzione di comportamenti negativi;

« misure di assistenza », volte a far sentire gli individui a loro agio e benvenuti nell'ambito delle manifestazioni calcistiche;

« ente », qualsiasi soggetto pubblico e privato responsabile a qualsiasi titolo della sicurezza e dell'assistenza nell'ambito di una manifestazione calcistica o sportiva;

« parte interessata », cioè gli spettatori, le comunità locali o altre parti che, pur in assenza di responsabilità giuridiche, sono coinvolte nelle manifestazioni calcistiche e possono giocare un ruolo importante per l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 4 intende assicurare meccanismi di coordinamento interni a ciascuna Parte per l'applicazione della Convenzione. Tale coordinamento deve garantire l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi attinenti alla sicurezza e all'assistenza, permettendone la condivisione tra i soggetti coinvolti, i quali devono avere ruoli e responsabilità chiari e definiti in un'ottica di complementarità. L'articolo 5 impone alle Parti l'obbligo di adottare misure legislative, regolamentari o amministrative

che impongano agli organizzatori di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e gli spettatori. Viene dunque ribadito l'obbligo di prevedere adeguate procedure per il rilascio di licenze e di certificazioni, così come l'obbligo di far sì che stadi, infrastrutture e predisposizioni per la gestione delle masse rispondano ai parametri e alle buone prassi nazionali e internazionali. Per quanto riguarda il funzionamento degli stadi, deve inoltre essere assicurato un efficace collegamento tra polizia e servizi di assistenza, mentre un ruolo fondamentale è riconosciuto alla formazione, in particolare per quanto riguarda lo *stewarding*. L'articolo 6 è dedicato alla sicurezza e all'assistenza nelle aree pubbliche: in particolare, è stabilita la necessità di una cooperazione che comprenda le autorità municipali, gli organi di polizia, le comunità locali, le organizzazioni di tifosi e le squadre di calcio, per valutare i rischi e garantire un ambiente sicuro e accogliente, anche con riguardo al viaggio verso lo stadio e di ritorno da esso. L'articolo 7 si concentra sui piani di emergenza, riconosciuti come elementi cruciali, che devono essere sviluppati, sperimentati e perfezionati in esercitazioni regolari. L'articolo 8 è dedicato a tifosi e comunità locali: alla luce dell'esperienza europea che ha evidenziato la loro grande influenza sui comportamenti delle masse, ciascuna Parte deve incoraggiare gli enti pubblici e privati a sviluppare e perseguire una comunicazione proattiva e regolare con questi soggetti. L'articolo 9 impone alle Parti che le strategie di attività di polizia siano sviluppate, valutate e corrette alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali e internazionali, in particolare lavorando in collaborazione con gli organizzatori degli eventi e con le altre parti interessate. L'articolo 10 completa quello precedente, incentrando l'attenzione sulla prevenzione e sulla sanzione dei comportamenti lesivi dell'ordine pubblico. Le Parti, per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipanti organizzino o commettano atti di violenza o disordini, devono predisporre misure di esclusione per dissuadere e prevenire tali incidenti, anche con la cooperazione reciproca. Per rafforzare quest'ul-

tima previsione, l'articolo 11 evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni ed esperienze. A questo scopo, esso obbliga le Parti a stabilire nell'ambito delle proprie Forze di polizia un punto nazionale d'informazione (*National Football Information Point* – NFIP).

L'articolo 12 apre la sezione delle clausole procedurali. Esso richiede alle Parti di trasmettere al Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi ogni informazione rilevante in merito alle misure adottate per l'applicazione della Convenzione. Questo Comitato è istituito dall'articolo 13; in esso ogni Parte gode di un voto ed è rappresentata da uno o più delegati rappresentanti degli enti governativi nazionali competenti, preferibilmente responsabili per lo sport e la sicurezza. I compiti del Comitato sono definiti dall'articolo 14 e si riferiscono essenzialmente al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione, anche con visite alle Parti per garantire consulenza e supporto (sostanzialmente in un'ottica di « *peer review* ») e raccogliere ed elaborare informazioni fornite dalle Parti medesime.

L'articolo 15 stabilisce la modalità per emendare la Convenzione. L'articolo 16, come i successivi, si occupa delle clausole finali, definendo i vari aspetti legati alla firma della Convenzione e subordinando la ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione da parte degli Stati Parte della Convenzione n. 120 alla previa o contestuale denuncia della medesima, per evitare potenziali contraddizioni. L'articolo 17 regola l'entrata in vigore della

Convenzione, il cui presupposto è la ratifica di almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa. L'articolo 18 definisce le modalità di accesso alla Convenzione da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa: in linea generale, essi sono invitati dal Comitato dei Ministri, previa consultazione delle altre Parti. L'articolo 19 si occupa degli effetti della Convenzione, con specifico riguardo alla Convenzione n. 120, mentre l'articolo 20 è dedicato all'applicazione territoriale della Convenzione. L'articolo 21 regola l'eventuale denuncia della Convenzione, coerentemente con l'articolo 54 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. L'articolo 22, infine, elenca le notifiche che il Segretario generale del Consiglio d'Europa è tenuto a eseguire, in qualità di depositario della Convenzione.

4. Disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza la ratifica della Convenzione, alla quale l'articolo 2 dà piena e intera esecuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un appoggio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articoli da 4 a 12

Per quel che concerne le attività indicate negli articoli da 4 a 12, la loro esecuzione è già garantita a legislazione vigente con le risorse a disposizione, senza oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la normativa nazionale vigente già contempla quanto prescritto dalla Convenzione.

Tali attività, concernenti essenzialmente l'impiego di personale delle Forze di polizia in servizi di ordine e sicurezza pubblica, gravano sugli stanziamenti ordinari di bilancio e precisamente sui fondi iscritti nei seguenti capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'interno:

2501/4 (Indennità dovuta agli appartenenti alla Polizia di Stato impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);

2624/2 (Spese per missioni all'interno del personale della Pubblica sicurezza comprese quelle per il personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le questure e gli altri uffici periferici della Polizia di Stato. Indennità di marcia al personale della Polizia di Stato);

2624/3 (Spese per missioni all'estero del personale della Polizia di Stato);

2536/2 (Spese per il trasporto degli appartenenti alle Forze di polizia e ad altri corpi armati impiegati in servizio di ordine pubblico, nonché per il trasporto dei quadrupedi, degli automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e di materiale al seguito);

2680/2 (Equipaggiamento – Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, acquisto di generi di conforto per il personale della Polizia di Stato che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa per il personale appartenente alle Forze di polizia ed altri corpi impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione delle consultazioni elettorali);

2685/2 (Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene – Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Acquisto di generi di

conforto per il personale della Polizia di Stato che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa per il personale appartenente alle Forze di polizia ed altri corpi impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione delle consultazioni elettorali).

Articoli 13 e 14

Al fine di dare attuazione al Comitato di cui all'articolo 13, le cui funzioni sono specificate nell'articolo 14, le Parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni presso la sede del Consiglio d'Europa, su cui gravano i costi di organizzazione e funzionamento delle riunioni, al fine di valutare il monitoraggio e l'applicazione della Convenzione nonché di perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco.

In particolare si prevedono sei riunioni all'anno, che si terranno presso il Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo (Francia); la delegazione italiana sarà composta da tre componenti, di cui uno con la qualifica di dirigente e due con la qualifica di funzionario, appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di quattro giorni con i seguenti oneri:

albergo (3 notti x 3 componenti x euro 120): euro 1.080,00

diaria giornaliera (euro 79,36 x 4 giorni x 1 dirigente): euro 317,44

diaria giornaliera (euro 73,44 x 4 giorni x 2 funzionari): euro 587,52

biglietti aerei di andata e ritorno (euro 800 x 3 componenti): euro 2.400,00

maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 120,00

Totale: euro 4.504,96

Totale per 6 missioni: euro 27.029,76

Tale onere è stato, nel dettaglio, calcolato sulla base di quanto segue:

calcolo della diaria di missione all'estero:

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (colonnello o vice questore aggiunto) in quanto influente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente, che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010;

calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

tab. b) Francia (gruppo III): euro 131,11; ridotta del 20 per cento: euro 104,88; ridotta di un terzo: euro 69,92; oneri giornalieri (69,92-51,65): euro 18,27; lordizzazione dell'eccedenza di 51,65 (18,27 x 1,58): euro 28,87; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata): euro 9,44; totale della diaria giornaliera per singolo operatore: euro 79,36;

tab. b) Francia (gruppo IV): euro 123,79; ridotta del 20 per cento: euro 99,03; ridotta di un terzo: euro 66,02; oneri giornalieri (66,02-51,65): euro 14,37; lordizzazione dell'eccedenza di 51,65 (14,37 x 1,58): euro 22,70; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata): euro 7,42; totale della diaria giornaliera per singolo operatore: euro 73,44.

Oneri complessivi dell'accordo

L'onere totale derivante dall'attuazione della Convenzione ammonta ad euro 27.029,76, arrotondato ad euro 27.030, a decorrere dall'anno 2019. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

La Convenzione ha lo scopo di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Ministro dell'interno, in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza, è la massima autorità in materia di ordine e sicurezza pubblica, oltre ad esserne responsabile politico. Adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordina i compiti e le attività delle Forze di polizia.

Il 13 dicembre 1989, dopo l'ennesimo episodio di violenza, è stata approvata la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive ».

La legge introduce, tra l'altro, il divieto di accesso per determinate persone (denunciate, condannate, con precedenti penali) ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con la prescrizione di comparire presso l'ufficio di polizia del luogo di residenza durante lo svolgimento dell'evento stesso.

Tale norma ha subito nel tempo diverse modificazioni.

Dal 1992, inizia a comparire il « razzismo » negli stadi e la legge n. 401 del 1989 viene integrata dal decreto-legge 23 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 205 (cosiddetto « decreto antidiscriminazione »).

A seguito del verificarsi di altri tragici avvenimenti, è stato approvato il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, con il quale il legislatore, da un lato, ha stabilito i casi in cui il questore può interdire l'accesso allo stadio alle persone violente (provvedimento noto come « DASPO ») e, dall'altro, ha introdotto nuove fattispecie di reato, quali il lancio di

oggetti pericolosi, lo scavalco dei separatori e l'invasione di campo.

Al fine di poter perseguire gli autori materiali di tali tipi di reato in condizioni di sicurezza, è stata prevista la «flagranza differita», attraverso la quale la polizia giudiziaria può procedere all'arresto nelle trentasei ore successive al fatto.

A seguito dell'ulteriore aggravamento dei fenomeni di violenza negli stadi, ascrivibile questa volta, in larga parte, alle carenze strutturali degli impianti sportivi, si è giunti all'approvazione del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con il quale è stato introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico, il concetto di «responsabilità dell'organizzatore dell'evento» in relazione agli oneri da assumere circa la messa in sicurezza degli impianti.

Si segnala, inoltre, il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni calcistiche, lo spirito e i principi fondamentali del decreto-legge n. 8 del 2007 riguardano tre distinte aree d'intervento:

 misure organizzative per la sicurezza degli impianti sportivi;

 misure volte a prevenire la commissione di atti di violenza;

 misure repressive nei confronti degli autori dei reati «tipici» commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a un atto internazionale che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge su analoga materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Ad oggi la Convenzione è stata firmata da numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, ma ratificata solo dalla Francia e dal Principato di Monaco.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016.”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 8.1.2019

Il Capo dell’Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, **16 GEN. 2019**
Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Punto d'informazione nazionale per il calcio)

1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è individuato presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Council of Europe Treaty Series – No. 218
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 218

Council of Europe Convention
on an Integrated Safety, Security
and Service Approach
at Football Matches
and Other Sports Events

Convention du Conseil de l'Europe
sur une approche intégrée de la sécurité,
de la sûreté et des services
lors des matches de football
et autres manifestations sportives

Saint-Denis, 3.VII.2016



Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the European Cultural Convention (ETS No. 18), signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its members;

Concerned with the right to physical integrity and the legitimate expectation of individuals to attend football matches and other sports events without fear of violence, public disorder or other criminal activity;

Concerned to make football matches and other sports events enjoyable and welcoming for all citizens while also recognising that creating a welcoming environment can have a significant and positive impact on safety and security at such events;

Concerned with the need to promote the inclusion of all stakeholders in providing a safe environment at football matches and other sports events;

Concerned with the need to maintain the rule of law in and within the vicinity of football and other sports stadiums, on transit routes to and from the stadiums and in other areas frequented by many thousands of spectators;

Recognising that sport, and all agencies and stakeholders involved in organising and managing a football match or other sports event, must uphold core values of the Council of Europe, such as social cohesion, tolerance, respect and non-discrimination;

Recognising variations among States regarding their constitutional, judicial, cultural and historical circumstances, and the character and severity of safety and security problems associated with football matches and other sports events;

Recognising the need to take full account of national and international legislation on matters such as data protection, rehabilitation of offenders and human rights;

Recognising that a wide range of public and private agencies and other stakeholders, including spectators, have a shared objective in making football matches and other sports events safe, secure and welcoming for individuals and recognising that their collective actions will necessarily comprise a range of interrelated and overlapping measures;

Recognising that the overlapping character of these measures requires the relevant agencies to develop effective international, national and local partnerships in order to prepare and deliver an integrated and balanced multi-agency approach to safety, security and service in connection with football matches and other sports events;

Recognising that events outside of sports stadiums can have a direct impact on events inside the stadiums and vice versa;



Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18), signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Soucieux du droit des individus à l'intégrité physique et de leur aspiration légitime à assister à des matches de football et autres manifestations sportives sans craindre la violence, les troubles à l'ordre public ou d'autres activités criminelles ;

Soucieux de faire en sorte que les matches de football et les autres manifestations sportives soient des moments de plaisir et de convivialité pour tous et considérant en outre que la création d'un environnement accueillant peut avoir une incidence bénéfique non négligeable sur la sécurité et la sûreté lors de ces manifestations ;

Conscients de la nécessité de promouvoir la participation de toutes les parties prenantes intéressées pour assurer un environnement sûr lors des matches de football et autres manifestations sportives ;

Conscients de la nécessité de préserver l'Etat de droit dans l'enceinte et à proximité des stades de football et autres enceintes sportives, des voies d'accès vers et depuis le stade, et des autres lieux fréquentés par plusieurs milliers de spectateurs ;

Considérant que le sport et l'ensemble des organismes et des parties prenantes intervenant dans l'organisation et la gestion d'un match de football ou d'une autre manifestation sportive doivent défendre les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, telles que la cohésion sociale, la tolérance, le respect et la non-discrimination ;

Conscients des différences entre les Etats concernant le contexte constitutionnel, judiciaire, culturel et historique, et la nature et la gravité des problèmes de sécurité et de sûreté associés aux matches de football et autres manifestations sportives ;

Conscients de la nécessité de prendre pleinement en considération les législations nationales et le droit international régissant des questions telles que la protection des données, la réhabilitation des auteurs d'infractions et les droits de l'homme ;

Considérant que de multiples organismes publics et privés et autres parties prenantes, y compris les spectateurs, ont pour objectif commun de rendre les matches de football et autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants pour les individus, et conscients que leurs actions collectives feront nécessairement intervenir un ensemble de mesures interdépendantes et imbriquées ;

Considérant que, du fait de l'imbrication de ces mesures, les organismes compétents doivent établir des partenariats effectifs aux niveaux international, national et local afin de concevoir et de mettre en œuvre une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services dans le cadre des matches de football et autres manifestations sportives ;

Considérant que les événements qui se produisent hors des enceintes sportives peuvent avoir un effet direct sur les événements dans l'enceinte du stade et inversement ;



Recognising that consultation with key stakeholders, especially supporters and local communities, can assist the relevant agencies in reducing the risks to safety and security and in creating a welcoming atmosphere inside and outside of stadiums;

Being resolved to take common and co-operative action to reduce the risks to safety and security at football matches and other sports events in order to provide an enjoyable experience for spectators, participants and local communities;

Building upon the content of the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (ETS No. 120), opened for signature in Strasbourg on 19 August 1985 (hereafter "Convention No. 120");

Taking into account that extensive European experience and good practices has resulted in the development of a new integrated and partnership approach towards the safety and security of spectators, reflected in particular in the Recommendation Rec (2015) 1 on Safety, Security and Service at Football Matches, and other Sports Events, adopted by the Standing Committee of the Convention No. 120 at its 40th meeting on 18 June 2015,

Have agreed as follows:

Article 1 – Scope

- 1 The Parties shall, within the limits of their respective constitutional provisions, take the necessary steps to give effect to the provisions of this Convention in respect of football matches or tournaments played in their territory by professional football clubs and national teams.
- 2 The Parties may apply the provisions of this Convention to other sports or sports events hosted in their territory, including non-professional football matches, especially in circumstances where safety or security risks are involved.

Article 2 – Aim

The aim of this Convention is to provide a safe, secure and welcoming environment at football matches and other sports events. To that end, the Parties shall:

- a adopt an integrated, multi-agency and balanced approach towards safety, security and service, based upon an ethos of effective local, national and international partnerships and co-operation;
- b ensure that all public and private agencies, and other stakeholders, recognise that safety, security and service provision cannot be considered in isolation, and can have a direct influence on delivery of the other two components;
- c take account of good practices in developing an integrated approach to safety, security and service.



Considérant que la consultation des principales parties prenantes, en particulier les supporters et les populations locales, peut aider les organismes compétents à réduire les risques pour la sécurité et la sûreté, et aider à créer une atmosphère accueillante tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades ;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes pour réduire les risques d'atteinte à la sécurité et à la sûreté lors des matches de football et autres manifestations sportives, dans le but d'offrir une expérience agréable aux spectateurs, aux participants et à la population locale ;

S'appuyant sur la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg (ci-après « Convention n° 120 ») ;

Considérant que la vaste expérience acquise et les bonnes pratiques mises au point en Europe ont débouché sur une nouvelle approche intégrée et fondée sur le partenariat en matière de sécurité et de sûreté des spectateurs, exprimée en particulier dans la Recommandation Rec(2015)1 sur la sécurité, la sûreté et les services lors des matches de football et autres manifestations sportives, adoptée par le Comité permanent de la Convention n° 120 lors de sa 40e réunion le 18 juin 2015.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 – Champ d'application

- 1 Les Parties s'engagent, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les dispositions de la présente Convention pour les matches de football ou les tournois qui se déroulent sur leur territoire et qui impliquent des clubs professionnels de football et des équipes nationales.
- 2 Les Parties peuvent appliquer les dispositions de la présente Convention à d'autres sports ou manifestations sportives qui se déroulent sur leur territoire, y compris des matches de football amateurs, en particulier lorsque les circonstances font craindre des risques pour la sécurité ou la sûreté.

Article 2 – But

La présente Convention a pour but d'assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. A cette fin, les Parties :

- a adoptent une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services, fondée sur un esprit de partenariat et de coopération efficaces aux niveaux local, national et international ;
- b veillent à ce que tous les organismes publics et privés, et autres parties prenantes, soient conscients que la sécurité, la sûreté et la prestation de services ne peuvent être considérées isolément et qu'elles peuvent avoir une incidence directe sur la mise en œuvre des deux autres composantes ;
- c tiennent compte des bonnes pratiques pour concevoir une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services.



Article 3 – Definitions

For the purposes of this Convention, the terms:

- a "safety measures" shall mean any measure designed and implemented with the primary aim of protecting the health and well-being of individuals and groups who attend, or participate in, a football match or other sports event, inside or outside of the stadium, or who reside or work in the vicinity of the event;
- b "security measures" shall mean any measure designed and implemented with the primary aim of preventing, reducing the risk and/or responding to any violence or other criminal activity or disorder committed in connection with a football or other sports event, inside or outside of a stadium;
- c "service measures" shall mean any measure designed and implemented with the primary aim of making individuals and groups feel comfortable, appreciated and welcome when attending a football match or other sports event, inside or outside of a stadium;
- d "agency" shall mean any public or private body with a constitutional, legislative, regulatory or other responsibility in respect of the preparation and implementation of any safety, security or service measure in connection with a football match or other sports event, inside or outside of a stadium;
- e "stakeholder" shall mean spectators, local communities or other interested parties who do not have legislative or regulatory responsibilities but who can play an important role in helping to make football matches or other sports events safe, secure and welcoming, inside and outside of stadiums;
- f "integrated approach" shall mean recognition that, irrespective of their primary purpose, safety, security and service measures at football matches and other sports events invariably overlap, are interrelated in terms of impact, need to be balanced and cannot be designed or implemented in isolation;
- g "multi-agency integrated approach" shall mean recognition that the roles and actions of each agency involved in football or other sports planning and operational activities must be co-ordinated, complementary, proportionate and designed and implemented as part of a comprehensive safety, security and service strategy;
- h "good practices" shall mean measures applied in one or more countries that have proven to be very effective in meeting the stated aim or objective;
- i "relevant agency" shall mean a body (public or private) involved in the organisation and/or management of a football match or other sports event held inside or outside of a sports stadium.



Article 3 – Définitions

Aux fins de la présente Convention,

- a « mesure de sécurité » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de protéger la santé et le bien-être des personnes et des groupes qui assistent, ou participent, à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade, ou qui résident ou travaillent à proximité de la manifestation ;
- b « mesure de sûreté » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de prévenir, de réduire le risque et/ou de faire face à tout acte de violence ou autre débordement ou activité criminelle à l'occasion d'un match de football ou d'une autre manifestation sportive, dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade ;
- c « mesure de service » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de faire en sorte que les personnes et les groupes se sentent à l'aise, appréciés et bien accueillis dans le cadre d'un match de football ou autre manifestation sportive, dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade ;
- d « organisme » désigne tout organe public ou privé ayant une responsabilité constitutionnelle, législative, réglementaire ou autre en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre de toute mesure de sécurité, de sûreté ou de service liée à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l'enceinte ou à l'extérieur du stade ;
- e « partie prenante » désigne les spectateurs, les populations locales ou les autres parties intéressées qui n'ont pas de responsabilité législative ou réglementaire mais qui peuvent jouer un rôle important en aidant à rendre les matches de football et les autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des stades ;
- f « approche intégrée » désigne la reconnaissance du fait que, indépendamment de leur objectif premier, les mesures de sécurité, de sûreté et de service liées au football et aux autres sports sont toujours imbriquées, sont interdépendantes en termes d'impact, doivent être équilibrées et ne peuvent être conçues ni mises en œuvre isolément ;
- g « approche pluri-institutionnelle intégrée » désigne la reconnaissance du fait que les missions et les actions des différents organismes participant à la planification et au déroulement d'activités liées au football ou à d'autres sports devraient être coordonnées, complémentaires, proportionnées, et conçues et exécutées dans le cadre d'une stratégie globale en matière de sécurité, de sûreté et de services ;
- h « bonnes pratiques » désigne les mesures appliquées dans un ou plusieurs pays qui se sont révélées d'une grande efficacité pour atteindre les buts ou objectifs poursuivis ;
- i « organisme compétent » désigne un organe (public ou privé) participant à l'organisation et/ou à la gestion d'un match de football ou d'un autre événement sportif, qui se déroule à l'intérieur ou à l'extérieur d'un stade.



Article 4 – Domestic co-ordination arrangements

- 1 The Parties shall ensure that national and local co-ordination arrangements are established for the purpose of developing and implementing a multi-agency integrated approach to safety, security and service at national and local level.
- 2 The Parties shall ensure that co-ordination arrangements are established to identify, analyse and evaluate the risks pertaining to safety, security and services, and to allow the sharing of updated information on risk assessment.
- 3 The Parties shall ensure that the co-ordination arrangements involve all key public and private agencies responsible for safety, security and service matters connected with the event, both inside and outside of the venue where the event is taking place.
- 4 The Parties shall ensure that the co-ordination arrangements take full account of the safety, security and service principles set out in this Convention and that national and local strategies are developed, regularly evaluated and refined in the light of national and international experience and good practices.
- 5 The Parties shall ensure that national legal, regulatory or administrative frameworks clarify the respective roles and responsibilities of the relevant agencies and that these roles are complementary, consistent with an integrated approach and widely understood at strategic and operational levels.

Article 5 – Safety, security and service in sports stadiums

- 1 The Parties shall ensure that national legal, regulatory or administrative frameworks require event organisers, in consultation with all partner agencies, to provide a safe and secure environment for all participants and spectators.
- 2 The Parties shall ensure that the competent public authorities put in place regulations or arrangements to guarantee the effectiveness of stadium licensing procedures, certification arrangements and safety regulations in general and ensure their application, monitoring and enforcement.
- 3 The Parties shall require the relevant agencies to ensure that stadium design, infrastructure and associated crowd management arrangements comply with national and international standards and good practices.
- 4 The Parties shall encourage the relevant agencies to ensure that stadiums provide an inclusive and welcoming environment for all sections of society, including children, the elderly and those with disabilities, and incorporate, in particular, the provision of appropriate sanitary and refreshment facilities and good viewing conditions for all spectators.
- 5 The Parties shall ensure that stadiums' operating arrangements are comprehensive; make provision for effective liaison with the police, emergency services and partner agencies; and incorporate clear policies and procedures on matters that might impact on crowd management and associated safety and security risks, in particular:



Article 4 – Structures de coordination sur le plan intérieur

- 1 Les Parties veillent à ce que des structures de coordination nationales et locales soient mises en place en vue de concevoir et d'appliquer une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services aux niveaux national et local.
- 2 Les Parties veillent à assurer que des mécanismes de coordination soient établis afin d'identifier, d'analyser et d'évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté et les services, et de permettre le partage d'informations actualisées sur l'évaluation des risques.
- 3 Les Parties veillent à ce que les structures de coordination associent les principaux organismes publics et privés chargés des questions relatives à la sécurité, à la sûreté et aux services liées à la manifestation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte où celle-ci se déroule.
- 4 Les Parties veillent à ce que les structures de coordination tiennent pleinement compte des principes relatifs à la sécurité, à la sûreté et aux services énoncés dans la présente Convention et à ce que des stratégies nationales et locales soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées à la lumière de l'expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales.
- 5 Les Parties veillent à ce que des cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent les missions et les responsabilités respectives des organismes compétents et à ce que ces missions soient complémentaires, conformes à une approche intégrée et comprises par tous aux niveaux stratégique et opérationnel.

Article 5 – Sécurité, sûreté et services dans les stades

- 1 Les Parties veillent à ce que les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux fassent obligation aux organisateurs de manifestations, en concertation avec tous les organismes partenaires, d'offrir un environnement sécurisé et sûr à l'ensemble des participants et des spectateurs.
- 2 Les Parties veillent à ce que les autorités publiques compétentes adoptent des réglementations ou des dispositifs assurant l'effectivité des procédures d'homologation des stades, des dispositifs de certification et de la réglementation sur la sécurité en général, et à ce qu'elles en assurent l'application, le suivi et le contrôle.
- 3 Les Parties font obligation aux organismes compétents de veiller à ce que la conception des stades, leurs infrastructures et les dispositifs connexes de gestion de la foule soient conformes aux normes et aux bonnes pratiques nationales et internationales.
- 4 Les Parties encouragent les organismes compétents à veiller à ce que les stades offrent un environnement accueillant et ouvert à toutes les catégories de population, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et comportent notamment des installations sanitaires et des points de rafraîchissement adéquats ainsi que des aménagements permettant à tous les spectateurs de voir les manifestations dans de bonnes conditions.
- 5 Les Parties veillent à ce que les dispositifs opérationnels mis en place dans les stades soient complets, prévoient une liaison effective avec la police, les services d'urgence et les organismes partenaires, et comprennent des politiques et des procédures claires concernant les questions susceptibles d'avoir une incidence sur la gestion de la foule et les risques connexes d'atteinte à la sécurité et à la sûreté, et notamment :



- the use of pyrotechnics;
 - any violent or other prohibited behaviour; and
 - any racist or other discriminatory behaviour.
- 6 The Parties shall require the relevant agencies to ensure that all personnel, from the public or private sectors, involved in making football matches and other sports events safe, secure and welcoming are equipped and trained to fulfil their functions effectively and in an appropriate manner:
- 7 The Parties shall encourage their competent agencies to highlight the need for players, coaches or other representatives of participating teams to act in accordance with key sporting principles, such as tolerance, respect and fair play, and recognise that acting in a violent, racist or other provocative manner can have a negative impact on spectator behaviour.

Article 6 – Safety, security and service in public places

- 1 The Parties shall encourage all agencies and stakeholders involved in organising football matches and other sports events in public spaces, including the municipal authorities, police, local communities and businesses, supporter representatives, football clubs and national associations, to work together, notably in respect of:
- a assessing risk and preparing appropriate preventative measures designed to minimise disruption and provide reassurances to the local community and businesses, in particular those located in the vicinity of where the event is taking place or public viewing areas;
 - b creating a safe, secure and welcoming environment in public spaces that are designated for supporters to gather before and after the event, or locations in which supporters can be expected to frequent of their own volition, and along transit routes to and from the city and/or to and from the stadium.
- 2 The Parties shall ensure that risk assessment and safety and security measures take account of the journey to and from the stadium.

Article 7 – Contingency and emergency planning

The Parties shall ensure that multi-agency contingency and emergency plans are developed, and that those plans are tested and refined in regular joint exercises. National legal, regulatory or administrative frameworks shall make clear which agency is responsible for initiating, supervising and certifying the exercises.

Article 8 – Engagement with supporters and local communities

- 1 The Parties shall encourage all agencies to develop and pursue a policy of proactive and regular communication with key stakeholders, including supporter representatives and local communities, based on the principle of dialogue, and with the aim of generating a partnership ethos and positive co-operation as well as identifying solutions to potential problems.



- l'utilisation d'engins pyrotechniques ;
 - les comportements violents et autres comportements interdits ; et
 - les comportements racistes et autres comportements discriminatoires.
- 6 Les Parties font obligation aux organismes compétents de veiller à ce que l'ensemble des personnels, publics et privés, chargés de faire en sorte que les matches de football et autres manifestations sportives soient sécurisés, sûrs et accueillants, disposent des équipements et aient reçu la formation nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions avec efficacité et de façon appropriée.
- 7 Les Parties encouragent leurs organismes compétents à souligner la nécessité pour les joueurs, les entraîneurs ou les autres représentants des équipes participantes d'agir conformément aux principes clés du sport, comme la tolérance, le respect et l'esprit sportif, et à reconnaître l'influence négative que des actes violents, racistes ou provocateurs peuvent avoir sur le comportement des spectateurs.

Article 6 – Sécurité, sûreté et services dans les lieux publics

- 1 Les Parties encouragent la collaboration entre tous les organismes et parties prenantes associés à l'organisation d'événements liés au football et à d'autres sports dans des espaces publics, notamment les collectivités locales, la police, la population et les entreprises locales, les représentants des supporters, les clubs de football et les associations nationales, pour ce qui est notamment :
- a d'évaluer les risques et de préparer des mesures préventives appropriées afin de limiter les perturbations et de rassurer la population et les entreprises locales, en particulier celles à proximité du lieu où se déroule la manifestation ou des lieux de retransmission publique ;
 - b de créer un environnement sécurisé, sûr et accueillant dans les espaces publics prévus pour le rassemblement des supporters avant et après la manifestation, ou dans les lieux où il est à prévoir que les supporters se rendront de leur propre initiative, et le long des voies d'accès à destination et en provenance de la ville et/ou du stade.
- 2 Les Parties veillent à ce que les mesures d'évaluation des risques, de sécurité et de sûreté tiennent compte du trajet à destination et au retour du stade.

Article 7 – Plans de secours et d'intervention en cas d'urgence

Les Parties veillent à ce que des plans pluri-institutionnels de secours et d'intervention en cas d'urgence soient établis et à ce que ces plans soient testés et perfectionnés au cours d'exercices conjoints réguliers. Les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent à quel organisme il incombe de décider de l'organisation des exercices, de les diriger et de les valider.

Article 8 – Relations avec les supporters et la population locale

- 1 Les Parties encouragent tous les organismes à élaborer et à mettre en œuvre une politique de communication proactive et régulière avec les principales parties prenantes, y compris les représentants des supporters et la population locale, fondée sur les principes du dialogue et visant à susciter un esprit de partenariat, à établir une coopération positive et à trouver des solutions aux problèmes qui risquent de se poser.



- 2 The Parties shall encourage all public and private agencies and other stakeholders, including local communities and supporter representatives, to initiate or participate in multi-agency social, educational, crime-prevention and other community projects designed to foster mutual respect and understanding, especially among supporters, sports clubs and associations as well as agencies responsible for safety and security.

Article 9 – Police strategies and operations

- 1 The Parties shall ensure that policing strategies are developed, regularly evaluated and refined in the light of national and international experience and good practices, and are consistent with the wider, integrated approach to safety, security and service.
- 2 The Parties shall ensure that policing strategies take account of good practices including, in particular: intelligence gathering, continuous risk assessment, risk-based deployment, proportionate intervention to prevent the escalation of risk or disorder, effective dialogue with supporters and the wider community, and evidence gathering of criminal activity as well as the sharing of such evidence with the competent authorities responsible for prosecution.
- 3 The Parties shall ensure that the police work in partnership with organisers, supporters, local communities and other stakeholders in making football matches and other sports events safe, secure and welcoming for all concerned.

Article 10 – Prevention and sanctioning of offending behaviour

- 1 The Parties shall take all possible measures to reduce the risk of individuals or groups participating in, or organising incidents of violence or disorder.
- 2 The Parties shall, in accordance with national and international law, ensure that effective exclusion arrangements, appropriate to the character and location of risk, are in place to deter and prevent incidents of violence or disorder.
- 3 The Parties shall, in accordance with national and international law, co-operate in seeking to ensure that individuals committing offences abroad receive appropriate sanctions, either in the country where the offence is committed or in their country of residence or citizenship.
- 4 Where appropriate, and in accordance with national and international law, the Parties shall consider empowering the judicial or administrative authorities responsible to impose sanctions on individuals who have caused or contributed to incidents of football-related violence and/or disorder, with the possibility of imposing restrictions on travel to football events held in another country.

Article 11 – International co-operation

- 1 The Parties shall co-operate closely on all matters covered by this Convention and related matters, in order to maximise collaboration in respect of international events, share experiences and participate in the development of good practices.



- 2 Les Parties encouragent tous les organismes publics et privés et les autres parties prenantes, y compris la population locale et les représentants des supporters, à mettre sur pied ou à participer à des projets pluri-institutionnels à caractère social, éducatif, de prévention de la délinquance ou autres projets communautaires, destinés à favoriser le respect et la compréhension mutuels, notamment entre les supporters, les clubs et associations sportifs, et les organismes chargés de la sécurité et de la sûreté.

Article 9 – Stratégies et opérations policières

- 1 Les Parties veillent à ce que des stratégies policières soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées en fonction de l'expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales, et à ce qu'elles soient conformes à l'approche intégrée globale de la sécurité, de la sûreté et des services.
- 2 Les Parties veillent à ce que les stratégies policières tiennent compte des bonnes pratiques, et notamment des suivantes : collecte de renseignements, évaluation continue des risques, déploiement en fonction des risques ; intervention proportionnée pour éviter une escalade des risques ou des troubles ; dialogue effectif avec les supporters et la population au sens large ; collecte de preuves des activités pénalement répréhensibles et communication de ces preuves aux autorités compétentes responsables des poursuites.
- 3 Les Parties veillent à ce que la police œuvre en partenariat avec les organisateurs, les supporters, la population locale et les autres parties prenantes afin d'assurer la sécurité, la sûreté et l'hospitalité lors des matches de football et autres manifestations sportives pour tous les intéressés.

Article 10 – Prévention et sanction des comportements répréhensibles

- 1 Les Parties mettent tout en œuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes.
- 2 Les Parties veillent à disposer, conformément au droit national et international, de mesures d'exclusion effectives, adaptées à la nature et au lieu du risque afin de décourager et de prévenir les actes de violence ou les débordements.
- 3 Les Parties coopèrent, conformément au droit national et international, pour faire en sorte que les personnes qui commettent des infractions à l'étranger se voient infliger des sanctions appropriées, soit dans le pays où l'infraction a été commise, soit dans le pays où elles résident ou dont elles sont ressortissantes.
- 4 S'il y a lieu, les Parties envisagent d'autoriser, conformément au droit national et international, les autorités judiciaires ou administratives compétentes à imposer des sanctions aux personnes qui ont provoqué des actes de violence liés au football et/ou des débordements, ou qui y ont contribué, avec la possibilité d'imposer des restrictions de voyage pour des manifestations de football organisées à l'étranger.

Article 11 – Coopération internationale

- 1 Les Parties coopèrent étroitement sur toutes les questions visées par la présente Convention et les questions connexes afin de renforcer au maximum leur collaboration dans le cadre des manifestations internationales, de partager des expériences et de participer au développement de bonnes pratiques.



- 2 The Parties shall, without prejudice to existing national provisions, in particular the allocation of powers among the different services and authorities, set up or designate a national football information point within the police force (NFIP). The NFIP shall:
 - a act as the direct and single contact point for exchanging general (strategic, operational and tactical) information in connection with a football match with an international dimension;
 - b exchange personal data in accordance with the applicable domestic and international rules;
 - c facilitate, co-ordinate or organise the implementation of international police co-operation in connection with football matches with an international dimension;
 - d be capable of fulfilling efficiently and promptly the tasks assigned to it.
- 3 The Parties shall further ensure that the NFIP provides a national source of expertise regarding football policing operations, supporter dynamics and associated safety and security risks.
- 4 Each State Party shall notify the Committee on Safety and Security at Sports Events, created by this Convention, in writing, of the name and contact details of its NFIP, and any subsequent changes with regard to it.
- 5 The Parties shall co-operate at international level in respect of sharing good practices and information on preventative, educational and informative projects and the establishment of partnerships with all agencies involved in the delivery of national and local initiatives, focused on or driven by the local community and supporters.

Procedural Clauses

Article 12 – Provision of information

Each Party shall forward to the Committee on Safety and Security at Sports Events, in one of the official languages of the Council of Europe, all relevant information concerning legislative and other measures taken by it for the purpose of complying with the terms of this Convention, whether with regard to football or other sports.

Article 13 – Committee on Safety and Security at Sports Events

- 1 For the purposes of this Convention, the Committee on Safety and Security at Sports Events is hereby established.
- 2 Any Party to this Convention may be represented on the committee by one or more delegates representing lead governmental agencies, preferably with responsibility for sport safety and security, and the NFIP. Each Party to this Convention shall have one vote.
- 3 Any member State of the Council of Europe or other State Party to the European Cultural Convention which is not a Party to this Convention, as well as any non-member State which is a Party to Convention No. 120, may be represented on the committee as an observer.



- 2 Sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier la répartition des pouvoirs entre les différents services et autorités, les Parties créent ou désignent un Point national d'information football (PNIF) de nature policière. Ce point d'information :
 - a fait office de point de contact unique et direct pour l'échange d'informations générales (stratégiques, opérationnelles et tactiques) liées à un match de football ayant une dimension internationale ;
 - b échange des données à caractère personnel conformément à la réglementation nationale et internationale applicable ;
 - c facilite, coordonne ou organise la mise en œuvre de la collaboration policière internationale concernant les matches de football ayant une dimension internationale ;
 - d doit être en mesure de s'acquitter avec rapidité et efficacité des missions qui lui sont confiées.
- 3 Les Parties veillent en outre à ce que le PNIF constitue une source nationale d'expertise concernant les opérations de police relatives au football, les mouvements de supporters et les risques connexes pesant sur la sécurité et la sûreté.
- 4 Les Etats Parties notifient chacun par écrit au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs créé par la présente Convention, les caractéristiques de leur PNIF, nom et coordonnées, et toutes modifications de celles-ci.
- 5 Les Parties coopèrent au niveau international en échangeant des bonnes pratiques et des informations sur des projets de prévention, d'éducation et d'information, et sur l'établissement de partenariats avec tous les organismes intervenant dans la mise en œuvre d'initiatives nationales et locales axées sur, ou organisées par, la population locale et les supporters.

Clauses Procédurales

Article 12 – Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, concernant le football ou d'autres sports.

Article 13 – Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

- 1 Aux fins de la présente Convention est créé un Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs.
- 2 Toute Partie à la présente Convention peut se faire représenter au sein du comité par un ou plusieurs délégués représentant les principaux organismes publics, de préférence chargés de la sécurité et de la sûreté dans le sport, ainsi que par le PNIF. Chaque Partie à la Convention a droit à une voix.
- 3 Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou Partie à la Convention culturelle européenne qui n'est pas Partie à la présente Convention, ainsi que tout Etat non membre Partie à la Convention n° 120, peut être représenté au comité en qualité d'observateur.



- 4 The committee may, by unanimous decision, invite any non-member State of the Council of Europe which is not a Party to this Convention or to Convention No. 120 and any organisation interested in being represented to be an observer at one or more of its meetings.
- 5 The committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within one year of the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention. It shall subsequently meet at least every year after its first meeting. In addition it shall meet whenever a majority of the Parties so request.
- 6 A majority of the Parties shall constitute a quorum for holding a meeting of the committee.
- 7 Subject to the provisions of this Convention, the committee shall draw up and adopt by consensus its own rules of procedure.

Article 14 – Functions of the Committee on Safety and Security at Sports Events

- 1 The committee shall be responsible for monitoring the application of this Convention. It may in particular:
 - a keep under review the provisions of this Convention and examine any necessary modifications;
 - b hold consultations and, where appropriate, exchange information with relevant organisations;
 - c make recommendations to the Parties to this Convention concerning measures to be taken for its implementation;
 - d recommend the appropriate measures to keep the public informed about the activities undertaken within the framework of this Convention;
 - e make recommendations to the Committee of Ministers concerning non-member States of the Council of Europe to be invited to accede to this Convention;
 - f make any proposal for improving the effectiveness of this Convention;
 - g facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practices between States.
- 2 The committee, with the prior agreement of the Parties concerned, shall monitor compliance with this Convention through a programme of visits to the States Parties, in order to provide advice and support on the implementation of this Convention.
- 3 The committee shall also gather the information provided by States Parties according to Article 12, and transmit relevant data to all States Parties of the Convention. It may in particular inform each State Party about the nomination of a new NFIP, and circulate its contact details.
- 4 In order to discharge its functions, the committee may, on its own initiative, arrange for meetings of groups of experts.



- 4 Le comité peut inviter, à l'unanimité, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la présente Convention ni à la Convention n° 120 et toute organisation intéressée à être représentée en qualité d'observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
- 5 Le comité est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.
- 6 La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité.
- 7 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 14 – Fonctions du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs

- 1 Le comité est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :
 - a réexaminer régulièrement les dispositions de la présente Convention et étudier les modifications qui pourraient être nécessaires ;
 - b engager des consultations et, le cas échéant, échanger des informations avec les organisations concernées ;
 - c adresser des recommandations aux Parties à la présente Convention sur les mesures à prendre pour sa mise en œuvre ;
 - d recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les activités réalisées dans le cadre de la présente Convention ;
 - e adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ;
 - f formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention ;
 - g faciliter la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats.
- 2 Sous réserve de l'accord préalable des Parties concernées, le comité surveille en outre le respect de la présente Convention au moyen d'un programme de visites dans les Etats parties à la Convention, afin de leur offrir des conseils et une aide pour la mise en œuvre de cette Convention.
- 3 Le comité collecte également les informations qui lui sont communiquées par les Etats parties conformément à l'article 12 et transmet les informations pertinentes à l'ensemble des Etats parties à la Convention. Il peut notamment informer chacun des Etats parties de la désignation d'un nouveau PNIF et diffuser ses coordonnées.
- 4 Pour l'accomplissement de sa mission, le comité peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.



Article 15 – Amendments

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by a Party, the Committee on Safety and Security at Sports Events or the Committee of Ministers of the Council of Europe.
- 2 Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the other States Parties to the European Cultural Convention, to any non-member State of the Council of Europe having acceded to Convention No. 120 prior to the date of opening for signature of this Convention and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 18.
- 3 Any amendment proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the committee at least two months before the meeting at which it is to be considered. The committee shall submit its opinion on the proposed amendment to the Committee of Ministers.
- 4 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the committee and may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 5 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 4 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance in accordance with their respective internal procedures.
- 6 Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 of this article shall come into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Final Clauses**Article 16 – Signature**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the States Parties to the European Cultural Convention and any non-member State of the Council of Europe having acceded to the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (ETS No. 120), opened for signature in Strasbourg on 19 August 1985, prior to the date of opening for signature of this Convention.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 No State Party to Convention No. 120 may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval unless it has already denounced the said convention or denounces it simultaneously.
- 4 When depositing its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with the preceding paragraph, a Contracting State may declare that it will continue to apply Convention No. 120 until the entry into force of this Convention according to the provisions of Article 17, paragraph 1.



Article 15 – Amendements

- 1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs ou par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
- 2 Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui a adhéré à la Convention n° 120 avant la date d'ouverture à la signature de la présente Convention et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 18.
- 3 Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité deux mois au moins avant la réunion durant laquelle il doit être étudié. Le comité soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé.
- 4 Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le comité et il peut adopter l'amendement à la majorité visée à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.
- 5 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation conformément à leurs procédures internes respectives.
- 6 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

Clauses Finales**Article 16 – Signature**

- 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des Etats Parties à la Convention culturelle européenne et de tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui a adhéré à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg, avant la date d'ouverture à la signature de la présente Convention.
- 2 La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 Aucun Etat partie à la Convention n° 120 ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou sans la dénoncer simultanément.
- 4 Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément au paragraphe précédent, l'Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention n° 120 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1.



Article 17 – Entry into force

- 1 The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 16.
- 2 In respect of any Signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 18 – Accession by non-member States

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties, may invite any non-member State of the Council of Europe to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 A Party which is not a member State of the Council of Europe shall contribute to the financing of the Committee on Safety and Security at Sports Events in a manner to be decided by the Committee of Ministers.

Article 19 – Effects of the Convention

- 1 In relations between a Party to this Convention and a Party to Convention No. 120 which has not ratified this Convention, Articles 4 and 5 of Convention No. 120 shall continue to apply.
- 2 After the entry into force of this Convention, if a State has denounced Convention No. 120 but such denunciation is not yet effective at the time of ratification of this Convention, this Convention shall apply according to the provisions of Article 17, paragraph 2.

Article 20 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such a territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of said declaration by the Secretary General.



Article 17 – Entrée en vigueur

- 1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 16.
- 2 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 18 – Adhésion d'Etats non membres

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 Une Partie non membre du Conseil de l'Europe contribue au financement du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres.

Article 19 – Effets de la Convention

- 1 Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention n° 120 qui n'a pas ratifié la présente Convention, les articles 4 et 5 de la Convention n° 120 continuent de s'appliquer.
- 2 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, dans le cas où un Etat a dénoncé la Convention n° 120 mais que la dénonciation n'a pas encore pris effet lors de la ratification de la présente Convention, c'est la présente Convention qui s'applique conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2.

Article 20 – Application territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.



- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in the declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. This withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 21 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 This denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 22 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States Parties to the European Cultural Convention and any State which has acceded to this Convention, of:

- a any signature in accordance with Article 16;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Article 16 or Article 18;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 17 and 18;
- d any proposal for amendment or any amendment adopted in accordance with Article 15 and the date on which the amendment comes into force;
- e any declaration made under the provisions of Article 20;
- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 21;
- g any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Saint-Denis, this 3rd day of July 2016 in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to each State Party to the European Cultural Convention, and any State invited to accede to this Convention.



- 3 Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 – Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :

- a toute signature conformément à l'article 16 ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 16 ou 18 ;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 17 et 18 ;
- d toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 15, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement ;
- e toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 20 ;
- f toute dénonciation notifiée en application des dispositions de l'article 21 ;
- g tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Saint-Denis, le 3 juillet 2016 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat Partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati Parti della Convenzione Culturale Europea (ETS n. 18), firmatari alla presente:

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è raggiungere una maggiore unità tra i suoi membri;

Interessati al diritto all'integrità fisica e alla legittima aspettativa degli individui di assistere a partite di calcio ed altri eventi sportivi senza timore di violenza, disordine pubblico o altra attività criminale;

Interessati a rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi gradevoli ed accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente può avere in questi eventi un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e la sicurezza pubblica;

Interessati al bisogno di promuovere l'inclusione di tutte le parti interessate nella predisposizione di un ambiente sicuro in occasione di partite di calcio e di altri eventi sportivi;

Interessati alla necessità di preservare lo stato di diritto dentro e nelle vicinanze degli stadi di calcio e degli altri sport, nel tragitto per e dagli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori;

Riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione e gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d'Europa, come coesione sociale, tolleranza, rispetto e non discriminazione;

Riconoscendo la varietà delle caratteristiche costituzionali, giudiziarie, culturali e storiche degli Stati, ed il carattere e la severità dei problemi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi;

Riconoscendo il bisogno di tenere in pieno conto le legislazioni nazionali ed internazionali in materie come protezione dei dati, rieducazione dei condannati e diritti umani;

Riconoscendo che un'ampia gamma di enti e parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno un comune obiettivo nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti per gli individui e riconoscendo che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una gamma di misure interconnesse e sovrapposti;

Riconoscendo che il carattere sovrapposto di queste misure richiede che gli enti pertinenti sviluppino collaborazione efficaci a livello internazionale, nazionale e locale per predisporre e fornire un approccio pluri-istituzionale integrato e bilanciato alla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza in connessione alle partite di calcio e agli altri eventi sportivi;

Riconoscendo che gli eventi fuori dagli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi dentro gli stadi e viceversa;

Riconoscendo che la consultazione con le principali parti interessate, in particolare i tifosi e le comunità locali, può assistere gli enti pertinenti nel ridurre i rischi alla sicurezza fisica e sicurezza pubblica e nel creare un'atmosfera accogliente dentro e fuori gli stadi;

Essendo risolti a intraprendere azioni comuni e cooperative per ridurre i rischi a sicurezza fisica e sicurezza pubblica alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi per fornire un'esperienza gradevole per gli spettatori, i partecipanti e le comunità locali;

Sviluppando il contenuto della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, "Convenzione No. 120");



Tenendo conto che l'ampia esperienza e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e collaborativo con riguardo a sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, riflesso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal comitato permanente della Convenzione No. 120 nella sua 40ª riunione del 18 giugno 2015,

Hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

1. Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione con riguardo alle partite o ai tornei di calcio disputati nel loro territorio da squadre professionali e da squadre nazionali.
2. Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o eventi sportivi nel loro territorio, tra cui partite di calcio non professionali, in particolare in circostanze in cui sono insiti rischi di sicurezza fisica o sicurezza pubblica.

ARTICOLO 2 – Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è fornire un ambiente sicuro e accogliente per partite di calcio ed altri eventi sportivi. A questo scopo, le Parti:

- a. adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, basato su uno spirito di collaborazione e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- b. garantiscono che tutti gli enti pubblici e private, e le parti interessate, riconoscano che le disposizioni di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza non possono essere considerate singolarmente, e possono avere un'influenza diretta nella predisposizione delle altre due componenti;
- c. tengono conto delle buone prassi nello sviluppare un approccio integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.

ARTICOLO 3 - Definizioni

Per gli scopi della presente Convenzione, i termini:

- a. "misure di sicurezza fisica" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di proteggere la salute ed il benessere di individui e gruppi che assistono, o partecipano, ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori lo stadio, o che risiedono o lavorano nelle vicinanze dell'evento;
- b. "misure di sicurezza pubblica", indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di prevenire e ridurre il rischio e/o rispondere a qualsiasi attività violenta o criminale commessa in connessione ad un evento calcistico o di un altro sport, dentro o fuori uno stadio;
- c. "misure di assistenza" indica qualsiasi misura destinata e implementata con l'obiettivo principale di far sentire individui e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono ad una partita di calcio o ad un altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio;
- d. "ente" indica ogni istituto pubblico o privato con responsabilità costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo con riguardo alla predisposizione e implementazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o assistenza in connessione a una partita di calcio o altro evento sportivo, dentro o fuori uno stadio;
- e. "parte interessata" indica spettatori, comunità locali o altre parti interessate che non hanno responsabilità legislative o regolamentari ma che possono avere un ruolo importante nel contribuire a rendere le partite di calcio o gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti, dentro e fuori gli stadi;



- f. "approccio integrato" indica il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio e gli altri eventi sportivi si sovrappongono inevitabilmente, sono interconnesse in termini di impatto, necessitano di essere bilanciate e non possono essere predisposte o implementate singolarmente;
- g. "approccio pluri-istituzionale integrato" indica il riconoscimento che i ruoli e le azioni di ogni ente coinvolto nelle attività di pianificazione e operative del calcio e degli altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e predisposti e implementati come parte di una strategia comprensiva di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza;
- h. "buone prassi" indica misure applicate in uno o più Paesi che si sono dimostrate decisamente efficaci nel raggiungere lo scopo e l'obiettivo dichiarato;
- i. "ente pertinente" indica ogni organo (pubblico o privato) coinvolta nell'organizzazione e/o nella gestione di una partita di calcio o di un altro evento sportivo tenuto dentro o fuori uno stadio sportivo.

ARTICOLO 4 – Meccanismi per il coordinamento nazionale

1. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi di coordinamento nazionale e locale con lo scopo di sviluppare e implementare un approccio pluri-istituzionale integrato con riguardo a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza a livello nazionale e locale.
2. Le Parti assicurano che vengano istituiti meccanismi per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza, e permettere di condividere informazioni aggiornate sulla valutazione del rischio.
3. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento coinvolgano tutti gli enti pubblici e privati responsabili in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza connesse all'evento, sia all'interno sia all'esterno del sito dove l'evento ha luogo.
4. Le Parti assicurano che i meccanismi di coordinamento tengano pieno conto dei principi riguardanti sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza stabiliti nella presente Convenzione e che strategie a livello nazionale e locale siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce di esperienze e buone prassi nazionali ed internazionali.
5. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale chiarifichi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità degli enti pertinenti e che questi ruoli siano complementari, coerenti con un approccio integrato e ampiamente comprese a livello strategico e operativo.

ARTICOLO 5 – Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza negli stadi sportivi

1. Le Parti assicurano che il quadro legale, regolamentare o amministrativo imponga agli organizzatori di un evento, in consultazione con gli altri enti, di fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e gli spettatori.
2. Le Parti assicurano che le competenti autorità pubbliche attuino regolamenti o meccanismi volti a garantire l'efficacia di procedure di omologazione degli stadi, meccanismi di certificazione e regolamenti di sicurezza fisica in generale e ne assicurano applicazione, monitoraggio ed attuazione.
3. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che la progettazione di stadi, infrastrutture e relativi meccanismi di gestione delle folle rispondano a standard e buone prassi nazionali ed internazionali.
4. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad assicurare che gli stadi forniscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutte le componenti della società, inclusi bambini, anziani e disabili, e ricomprendano, in particolare, la previsione di elementi sanitari e di ristoro e condizioni decorose per tutti gli spettatori.
5. Le Parti assicurano che meccanismi operativi degli stadi siano completi; prevedano un efficace raccordo con polizia, servizi di emergenza ed enti associati; e comprendano politiche e procedure chiare che possano avere influenza su materie come la gestione delle folle e gli associati rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica, in particolare:



- l'uso di strumenti pirotecnici;
- qualsiasi comportamento violento o proibito; e
- qualsiasi comportamento razzista o discriminatorio.

6. Le Parti impongono agli enti pertinenti di assicurare che tutto il personale, dai settori pubblico e privato, coinvolto nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri e accoglienti sia equipaggiato e addestrato a svolgere le proprie funzioni efficacemente ed in maniera appropriata.

7. Le Parti incoraggiano gli enti pertinenti ad evidenziare il bisogno per giocatori, allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti ad agire in accordo con i principi fondamentali dello sport, come la tolleranza, il rispetto ed il fair play, e a riconoscere che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo su sul comportamento degli spettatori.

ARTICOLO 6 – sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza nei luoghi pubblici

1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell'organizzazione di partite di calcio o altri eventi sportivi in luoghi pubblici, tra cui autorità municipali, polizia, comunità e imprese locali, rappresentanti di tifosi, squadre di calcio e associazioni nazionali a lavorare insieme, in particolare con riguardo a:

a valutare il rischio e predisporre le appropriate misure preventive destinate a minimizzare perturbazioni e a fornire assicurazioni a comunità ed esercizi locali, in particolare quelle collocate nella vicinanza del luogo in cui l'evento ha luogo o nelle aree pubbliche dove è trasmesso;

b creare per i tifosi un ambiente sicuro e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo l'evento, o i luoghi che si ritiene i tifosi frequentino di propria volontà, e lungo i tragitti per e dalla città e/o per e dallo stadio.

2. Le Parti assicurano che la valutazione del rischio e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del viaggio per e dallo stadio.

ARTICOLO 7 – Piani alternativi e emergenza

Le Parti assicurano che siano sviluppati piani pluri-istituzionali alternativi e di emergenza, e che questi piani siano testati e perfezionati in regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare ed amministrativo nazionale chiarisce quale ente è responsabile per avviare, supervisionare e certificare le esercitazioni.

ARTICOLO 8 – Impegno con tifosi e comunità locali

1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, tra cui rappresentanti dei tifosi e comunità locali, basata sul principio del dialogo, e con l'obiettivo di instaurare un positivo spirito di collaborazione e cooperazione così come identificare soluzioni per potenziali problemi.

2. Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e private e le altre parti interessate, tra cui le comunità locali e rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a comuni progetti pluri-istituzionali sociali, educativi, di prevenzione del crimine o altro tipo destinati a favorire il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, club sportivi ed associazioni così come enti responsabili per sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

ARTICOLO 9 – Strategie e operazioni di polizia

1. Le Parti assicurano che strategie di polizia siano sviluppate, regolarmente valutate e perfezionate alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali ed internazionali, e che siano coerenti con il più ampio approccio integrato a sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza.

2. Le Parti assicurano che le strategie di polizia tengano conto di buone prassi tra cui, in particolare: raccolta di informazioni, valutazione continua dei rischi, dispiegamento di forze in funzione del rischio, interventi proporzionati per prevenire l'aumento di rischi o disordini, efficace dialogo con tifosi e più ampia



comunità, e raccolta di prove di attività criminali così come la condivisione di queste prove con le competenti autorità responsabili per l'azione penale.

3. Le Parti assicurano che la polizia lavori in collaborazione con organizzatori, tifosi, comunità locali e altre parti interessate nel rendere le partite di calcio e gli altri eventi sportivi sicuri ed accoglienti per tutti gli interessati.

ARTICOLO 10 – Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

1. Le Parti prendono tutte le possibili misure per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipino a, o organizzino, episodi di violenza o disordini.

2. Le Parti, in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, assicurano che efficaci meccanismi di esclusione, appropriati al carattere e alla localizzazione del rischio, abbiano luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini.

3. Le Parti, in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza.

4. Ove opportuno, ed in conformità con il diritto nazionale ed internazionale, le Parti valutano di dotare le autorità giudiziarie o amministrative responsabili di imporre sanzioni a individui che hanno causato o contribuito a episodi di violenza e/o disordini legati al calcio, della possibilità di imporre restrizioni al viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.

ARTICOLO 11 – Cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano in stretto contatto su tutte le materie coperte dalla presente Convenzione e le materie connesse, per massimizzare la collaborazione con riguardo agli eventi Internazionali, condividono esperienze e partecipano allo sviluppo di buone prassi.

2. Le Parti, senza alcun pregiudizio alle disposizioni nazionali vigenti, in particolare per la ripartizione delle competenze tra i vari servizi e autorità, istituiscono o designano un Punto Informazioni Nazionale per il Calcio (PINC). Il PINC:

a. agisce come diretto ed unico punto di contatto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative, e tattiche) con riguardo ad una partita di calcio con dimensione internazionale;

b. scambia dati personali in conformità con le regole nazionali ed internazionali applicabili;

c. facilita, coordina e organizza l'implementazione di cooperazione di polizia con riguardo a partite di calcio con una dimensione internazionale;

d. deve essere in grado di svolgere efficacemente e prontamente le funzioni cui è preposto.

3. Le Parti inoltre assicurano che il PINC rappresenti una fonte nazionale di esperienze riguardante le operazioni di polizia di calcio, le dinamiche dei tifosi e i connessi rischi di sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

4. Ogni Stato notifica per iscritto al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, creato da questa Convenzione, nominativo e dettagli del contatto del proprio PINC, e qualsiasi successiva sua modifica.

5. Le Parti cooperano a livello internazionale in merito alla condivisione di buone prassi ed informazioni su progetti preventivi, educativi ed informativi e l'istituzione di collaborazione con gli enti coinvolti nella predisposizione di iniziative nazionali e locali, focalizzate o guidate dalla comunità locali e i tifosi.

CLAUSOLE PROCEDURALI

ARTICOLO 12 – Comunicazione di informazioni



33

Ogni Parte inoltra al Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, tutte le informazioni pertinenti in merito alle misure legislative o di altro tipo intraprese con lo scopo di osservare i termini della presente Convenzione, in merito al calcio o ad altri sport.

ARTICOLO 13 - Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi

1. Per gli scopi della presente Convenzione, è istituito il Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi.
2. Qualsiasi Parte della presente Convenzione può essere rappresentata al comitato da uno o più delegati rappresentanti i principali enti governativi, preferibilmente con responsabilità per la sicurezza fisica e sicurezza pubblica per lo sport, e il PINC. Ogni Parte della presente Convenzione ha un voto.
3. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o un altro Stato Parte della Convenzione Culturale Europea che non è parte della presente Convenzione, così come qualsiasi Stato non membro che è Parte della Convenzione No. 120, può essere rappresentato al Comitato in qualità di osservatore.
4. Il comitato può, per decisione unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte della presente Convenzione o della Convenzione No. 120 e ogni organizzazione interessata ad essere rappresentata, ad essere osservatore in una o più riunioni.
5. Il comitato è riunito dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione ufficiale è tenuta entro un anno dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla Convenzione. Esso si riunisce almeno ogni anno dopo la sua prima riunione. Inoltre si riunisce qualora lo richieda la maggioranza delle Parti.
6. La maggioranza delle Parti costituisce il quorum per tenere una riunione del Comitato.
7. Facendo riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il comitato redige e adotta per consenso il proprio regolamento procedurale.

ARTICOLO 14 - Funzioni del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi

1. Il comitato è responsabile per il monitoraggio e l'applicazione della presente Convenzione. In particolare può:
 - a. monitorare le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare qualsiasi necessaria modifica;
 - b. tenere consultazioni e, se opportune, scambiare informazioni con le pertinenti organizzazioni;
 - c. adottare raccomandazioni alle Parti della presente Convenzione con riguardo alle misure da intraprendere per la sua implementazione;
 - d. adottare raccomandazioni per le opportune misure per informare il pubblico sulle attività intraprese nel quadro della presente Convenzione;
 - e. adottare raccomandazioni per il Comitato dei Ministri in merito a Stati non membri del Consiglio d'Europa da invitare ad aderire alla presente Convenzione;
 - f. adottare qualsiasi proposta per migliorare l'efficacia della presente Convenzione;
 - g. facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati.
2. Il comitato, previa il consenso delle Parti interessate, monitora la conformità in merito alla presente Convenzione, attraverso un programma di visite presso gli Stati Parte, allo scopo di fornire consulenza e supporto per l'implementazione della presente Convenzione.



3. Il comitato raccoglie anche le informazioni fornite dagli Stati Parte in base all'articolo 12, e trasmette i dati pertinenti a tutti gli Stati Parte della Convenzione. In particolare, può informare ogni Stato Parte sulla nomina di un PINC, e diffonderne i dettagli del contatto.
4. allo scopo di assolvere alle proprie funzioni, il comitato può, di propria iniziativa, organizzare riunioni di gruppi di esperti.

ARTICOLO 15 – Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
2. Qualsiasi proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea, a qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che ha aderito alla Convenzione No. 120 prima dell'apertura alla firma della presente Convenzione e ad ogni Stato non membro che ha aderito a o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 18.
3. Qualsiasi proposta di emendamento da parte di una Parte o del Comitato dei Ministri è comunicata al comitato almeno due mesi prima della riunione in cui essa verrà discussa. Il comitato sottopone il proprio parere sulla proposta di emendamento al Comitato dei Ministri.
4. Il Comitato dei Ministri l'emendamento proposto e qualsiasi opinione sottoposta dal comitato e può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa.
5. Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 4 di questo articolo è inoltrato alle Parti per accettazione in conformità con le loro rispettive procedure interne.
6. Qualsiasi emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dal momento in cui tutte le parti hanno informato il Segretario Generale della propria accettazione.

CALUSOLE FINALI

ARTICOLO 16 – Firma

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e di qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che abbia aderito alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (ETS No. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985, prima della data di apertura alla firma della Presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Nessuno Stato Parte della Convenzione No. 120 può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione a meno che non abbia già denunciato la suddetta convenzione o simultaneamente la denunci.
4. Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione in conformità con il paragrafo precedente, uno Stato Contraente può dichiarare che continuerà ad applicare la Convenzione No. 120 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione in base alle disposizioni dell'articolo 17.1.

ARTICOLO 17 - Entrata in vigore

1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 16.



2. Con riferimento a qualsiasi Stato firmatario che successivamente esprime il proprio consenso ad esserne vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

ARTICOLO 18 – Accesso da Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad accedere alla Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prescritta all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti delle Parti Contraenti titolate a sedere nel Comitato dei Ministri.
2. Con riguardo a qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di un mese a partire dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. Una Parte che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato sulla Sicurezza Fisica e Sicurezza Pubblica per gli Eventi Sportivi secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Ministri.

ARTICOLO 19 – Effetti della Convenzione

1. Nelle relazioni tra una Parte della presente Convenzione e una Parte della Convenzione No. 120 che non ha ratificato la presente Convenzione, si continuano ad applicare gli articoli 4 e 5 della Convenzione No. 120.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, se uno Stato ha denunciato la Convenzione No. 120 ma tale denuncia non è ancora efficace al momento della ratifica della presente Convenzione, la presente Convenzione si applica in conformità con le disposizioni dell'articolo 17.2.

ARTICOLO 20 – Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui la Convenzione si applica.
2. In qualsiasi momento successivo, qualsiasi Parte può, tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Con riguardo a questo territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un mese dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa secondo i due precedenti paragrafi può, con riguardo a qualsiasi territorio menzionato nella dichiarazione, essere ritirata con una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro diventa effettivo il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 21 – Denuncia

1. Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Dichiarazione tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia diventa efficace il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 22 – Notifiche



Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parte della Convenzione Culturale Europea e a qualsiasi altro Stato che ha aderito alla presente dichiarazione:

- a. qualsiasi firma in conformità con l'Articolo 16;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità con l'Articolo 16 o l'Articolo 18;
- c. data di qualsiasi entrata in vigore alla presente Convenzione in conformità con gli Articoli 17 e 18;
- d. qualsiasi proposta di emendamento o qualsiasi emendamento adottato in conformità con l'Articolo 15 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e. qualsiasi dichiarazione resa secondo le disposizioni dell'Articolo 20;
- f. qualsiasi denuncia resa in attuazione delle disposizione dell'Articolo 21;
- g. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.


In fede di cui, i sottoscritti, essendovi debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Saint-Denis, questo terzo giorno di luglio 2016 in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una singola copia che è depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione Culturale Europea, e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0062390